

REGOLAMENTO (CEE) N. 3598/82 DEL CONSIGLIO
del 30 dicembre 1982

che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Spagna ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1041/82 del Consiglio, del 29 aprile 1982, che dispone, per il 1982, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna, l'esercizio della pesca da parte di navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri oggetto della normativa comunitaria sulla pesca è autorizzato fino al 31 dicembre 1982 ⁽²⁾;

considerando che sono in corso consultazioni tra le delegazioni della Comunità e della Spagna in merito alle rispettive possibilità di pesca nel 1983;

considerando che è opportuno evitare la sospensione delle rispettive attività di pesca in attesa della conclusione di tali consultazioni;

considerando che, per evitare la sospensione della pesca delle navi spagnole nella zone di pesca degli Stati membri oggetto della normativa comunitaria sulla pesca, devono essere adottate misure adeguate entro il 1° gennaio 1983;

considerando, di conseguenza, che detto regime deve essere adottato a titolo provvisorio, fatta salva la sua successiva inclusione in un sistema definitivo da attuare ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo dal 1° al 31 gennaio 1983 nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia nautiche e che formano oggetto della normativa comunitaria sulla pesca sono quelle di cui all'allegato I, effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 28. 11. 1980, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 9.

1. L'esercizio della attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all'allegato I, punto 3.

3. Ogni nave può detenere una sola licenza.

4. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza devono rispettare le condizioni speciali di cui all'allegato II. Dette condizioni sono parte integrante della licenza. Tuttavia, nel caso delle navi in possesso di una licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettere d), e) o f), devono essere rispettati soltanto i punti 1 e 2 delle condizioni speciali previste dall'allegato II.

Articolo 3

1. All'atto del deposito di una richiesta di licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), b), c), e) e f) presso la Commissione, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a) nome della nave;
- b) numero d'immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione;
- d) porto d'immatricolazione;
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore e, nel caso di una persona giuridica, i nomi dei soci;
- f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale è chiesta la licenza.

2. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca,

ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca.

3. Tuttavia, per la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b) e c), può essere rilasciata, su richiesta, una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnaletiche siano indicate simultaneamente nella licenza.

Per ciascuno di questi tipi di pesca, le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all'allegato I, punto 3, ultima colonna, indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e, se del caso, la durata richiesta di validità.

4. Ciascuna nave può detenere una sola licenza.

Articolo 4

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera d), possono essere rilasciate soltanto per navi figuranti in un elenco delle navi che possono utilizzare tali licenze durante il periodo di cui all'articolo 1. Questo elenco reca per ogni nave le informazioni seguenti:

- nome della nave;
- numero d'immatricolazione;
- lettere e cifre esterne d'identificazione;
- porto d'immatricolazione;
- nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- stazza lorda e lunghezza fuoritutto;
- indicativo di chiamata e frequenza radio.

2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera d), possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un programma periodico. Tale programma indica il nome e il numero d'immatricolazione di tutte le navi autorizzate ad utilizzare una di tali licenze nel periodo coperto, nonché le date di utilizzazione per nave.

Un programma periodico è valido per un periodo di almeno un mese e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo cui esso si riferisce. La durata di utilizzazione di una licenza da parte di una nave, prevista nel programma periodico, non può essere inferiore a due giorni. La Commissione approva le diverse parti di un programma periodico un giorno lavorativo prima della loro entrata in vigore prevista.

Articolo 5

1. Malgrado le disposizioni dell'articolo 4, la modifica dei programmi ed elenchi periodici può essere chiesta per navi per le quali si siano prodotti casi di forza maggiore che impediscano l'utilizzazione della licenza nel periodo previsto. Le navi interessate sono autorizzate a pescare

soltanto dopo conferma data dalla Commissione entro un termine massimo di 36 ore, giorni festivi esclusi.

2. Qualora la Commissione non sia in possesso di un nuovo programma periodico o di un nuovo elenco periodico nei quattro giorni lavorativi prima della scadenza dell'elenco o del programma precedenti, le disposizioni valide per l'ultima settimana coperta si applicano per una settimana supplementare.

Articolo 6

Le licenze diverse da quelle di cui all'allegato I, punto 3, lettere e) e f), possono essere invalidate se il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati, comunicati dalle competenti autorità spagnole, sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ciascun porto durante la quindicina precedente.

Articolo 7

1. È vietata la pesca con reti da imbrocco.
2. Le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo di pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzati.
3. I pescherecci non sono autorizzati ad utilizzare, né detenere a bordo, reti a strascico, ciancioli danesi o reti analoghe aventi maglie di dimensioni inferiori a 80 mm per la pesca diretta del nasello.

Articolo 8

1. Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all'allegato I, punto 2.
2. Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del tonno non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi; esse non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi, tranne le acciughe destinate a servire da esca viva.

Articolo 9

La validità delle licenze di cui all'allegato I, punto 3, scade non appena la Commissione abbia constatato che i quantitativi di cui all'allegato I, punto 1, sono esauriti e al più tardi il 31 gennaio 1983.

Articolo 10

1. Qualora non siano stati rispettati per una determinata nave gli obblighi contemplati dal presente regolamento, la licenza può essere revocata.

2. In caso di infrazione al presente regolamento in quanto una nave sprovvista di valida licenza, appartenente a un armatore che possiede una o più altre navi per le quali siano state rilasciate licenze di pesca, peschi nella zona di cui all'articolo 1, una di queste licenze può essere revocata.

3. Alle navi che esercitino la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettera a), per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dal presente regolamento, non è rilasciata alcuna licenza per un periodo da quattro a dodici mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l'infrazione.

4. Alle navi che esercitino uno dei tipi di pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b), c), d), e) e f) per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dal presente regolamento, non è rilasciata alcuna licenza per un periodo da due a quattro mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l'infrazione.

5. Nei periodi indicati ai paragrafi 3 e 4, non è rilasciata alcuna licenza a una nave appartenente a un armatore che possiede una nave alla quale sia stata revocata una licenza.

Articolo 11

1. La pesca non può essere esercitata in una zona, all'interno delle divisioni CIEM VI e VII, situata a sud del

56°30' di latitudine nord, ad est del 12° di longitudine ovest e a nord del 50°30' di latitudine nord.

2. La pesca prevista nell'allegato I, punto 3, lettera d), non può essere esercitata ad est del 1°48' di longitudine ovest.

Articolo 12

Le competenti autorità degli Stati membri prendono misure atte a garantire il controllo dell'applicazione del presente regolamento, comprese le visite periodiche delle navi.

Articolo 13

In caso d'infrazione debitamente accertata, gli Stati membri segnalano senza indugio alla Commissione il nome della nave in questione, nonché le misure eventualmente applicate.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° al 31 gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

ALLEGATO I

1. Contingenti di pesca

Specie	Divisioni CIEM	Quantitativi (in tonnellate)
Nasello	VI	83
	VII	283
	VIII	342 ⁽¹⁾
Altre specie costituenti catture accessorie della pesca diretta del nasello	VI	166
	VII	566
	VIII	684
Tonno	VI, VII, VIII	Nessuna limitazione
Pesce castagna	VII g), h), j), k)	Nessuna limitazione

(¹) Si devono aggiungere a questo quantitativo le catture effettuate da navi di cui al punto 3, lettere c) e d).

2. Catture accessorie ammesse

Specie pescata a titolo diretto	Specie pescata a titolo di catture accessorie	Limiti ammessi delle catture accessorie
Nasello	Merluzzo bianco Eglefino Merlano Merluzzo giallo Merluzzo carbonaro	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3% delle catture totali che si trovano a bordo
	Clupeidi Scampi	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5% delle catture totali che si trovano a bordo
	Sogliola Passera di mare Acciuga	Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo
Sardina	Suro	Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10% delle catture totali o il 10% di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo, dopo cernita, nella stiva della nave
	Altre specie (compresi gli invertebrati)	Le catture accessorie di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo

3. Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM

Tipo di pesca	Divisioni CIEM	Numero di licenze	Elenco completo delle navi
a) Navi per la pesca al nasello	VI VII VIII	17 ⁽¹⁾ 53 ⁽¹⁾ 44 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	— — —
b) Navi per la pesca delle sardine (navi per la pesca al ciangiolo sotto 100 tsl)	VIII	40	71
c) Navi per la pesca non i palangresi sotto 100 tsl	VIII a)	5	25
d) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl, esercitata esclusivamente con canne da pesca	VIII	50	—
e) Tonniere	VI, VII, VIII	Nessuna limitazione	—
f) Navi che esercitano la pesca del pesce castagna	VII g), h), j), k)	Nessuna limitazione	—

⁽¹⁾ Cifra fissata sulla base di una nave tipo avente potenza al freno uguale a 700 CV (BHP). Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione:

Potenza	Coefficiente
Inferiore a 300 CV	0,57
Uguale o superiore a 300 CV, ma inferiore a 400 CV	0,76
Uguale o superiore a 400 CV, ma inferiore a 500 CV	0,85
Uguale o superiore a 500 CV, ma inferiore a 600 CV	0,90
Uguale o superiore a 600 CV, ma inferiore a 700 CV	0,96
Uguale o superiore a 700 CV, ma inferiore a 800 CV	1,00
Uguale o superiore a 800 CV, ma inferiore a 1 000 CV	1,07
Uguale o superiore a 1 000 CV, ma non superiore a 1 200 CV	1,11
Superiore a 1 200 CV	2,25
Palangresi diversi da quelli di cui al punto 3, lettera c)	0,33

Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle «parejas» (pesca a coppia) e ai «trios» (pesca a tre), si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano.

⁽²⁾ Il numero totale delle navi per la pesca con i palangresi, autorizzate a pescare nella zona VIII, diverse da quelle di cui alla lettera c), è limitato a 15.

ALLEGATO II

Condizioni speciali

1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave.
2. Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile.
Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.
3. I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca:
 - 3.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - 3.2. la data e l'ora d'inizio e di fine dell'operazione di pesca;
 - 3.3. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture;
 - 3.4. il metodo di pesca utilizzato;
 - 3.5. ogni radiomessaggio emesso conformemente ai punti 4, 5 e 6.
4. Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munita di licenza alla Commissione della Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.1 e secondo lo scadenziario seguente:
 - 4.1. per le licenze che autorizzano la pesca del nasello o della sardina:
 - 4.1.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca;
 - 4.1.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca;
 - 4.1.3. al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite ai punti 4.1.1 e 4.1.2;
 - 4.1.4. al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità;
 - 4.1.5. al momento di ogni uscita da un porto della Comunità;
 - 4.1.6. ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui al punto 4.1.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui al punto 4.1.5;
 - 4.2. per le licenze che autorizzano la pesca dell'acciuga:
 - 4.2.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca;
 - 4.2.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca.
5. Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati:
 - 5.1. la data, l'ora e la posizione geografica nonché il riquadro CIEM;
 - 5.2. i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - 5.3. i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - 5.4. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture;
 - 5.5. i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie.

6. Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti:

6.1. ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue:

<i>Nome della stazione radio</i>	<i>Indicativo di chiamata</i>
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portsmouth	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC

6.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

6.3. Contenuto delle comunicazioni

Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenziario previsto al punto 4 devono comprendere, tenuto conto dei dati previsti al punto 5, gli elementi seguenti:

- il nome nella nave;
- l'indicativo radio;
- le lettere e cifre esterne di identificazione;
- il numero della licenza;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa;
- l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4;
- la posizione geografica e il riquadro CIEM;
- i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 6.4;
- i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;
- il nome del comandante.

6.4. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3:

A:	gambero boreale (<i>Pandalus borealis</i>)
B:	nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)
C:	ippoglosso nero (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)
D:	merluzzo (<i>Gadus morhua</i>)
E:	eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
F:	ippoglosso (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)
G:	sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)
H:	suro (<i>Trachurus trachurus</i>)
I:	pesce sorscio (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)

J:	merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)
K:	merlano (<i>Merlangus merlangus</i>)
L:	aringa (<i>Clupea harengus</i>)
M:	cicerello (<i>Ammodytes</i> sp.)
N:	spratto (<i>Clupea sprattus</i>)
O:	passera (<i>Pleuronectes platessa</i>)
P:	merluzzo norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>)
Q:	molva (<i>Molva molva</i>)
R:	altri
S:	gamberetti (<i>Pandalidae</i>)
T:	acciuغه (<i>Engraulis engrassicholus</i>)
U:	sebaste (<i>Sebastes</i> sp.)
V:	passera americana (<i>Hypoglossoides platessoides</i>)
W:	calamaro (<i>Illex</i>)
X:	limanda (<i>Limanda ferruginea</i>)
Y:	melù (<i>Gadus poutassou</i>)
Z:	tonno (<i>Thunnidae</i>)
AA:	molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)
BB:	brosmio (<i>Brosme brosme</i>)
CC:	palombo (<i>Scyliorhinus retifer</i>)
DD:	squalo elefante (<i>Cetorhinidae</i>)
EE:	smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)
FF:	calamaro (<i>Loligo vulgaris</i>)
GG:	pesce castagna (<i>Brama brama</i>)
HH:	sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)
